



FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE n.341 del 23 settembre 2011

Consiglio Federale n.2 - Roma, 23 e 24 settembre 2011

DELIBERA N.99/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.40 assunta dal Consiglio Federale nella riunione del 16 luglio 2011 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Pall. Lago Maggiore (cod. FIP 002094) per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Tritto Antonio Pietro/Pall. Lago Maggiore;

preso atto che la società ha adempiuto ai propri obblighi nel termine assegnato;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società Pall. Lago Maggiore (cod. FIP 002094) per aver adempiuto alle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Tritto Antonio Pietro/Pall. Lago Maggiore.

DELIBERA N.100/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.41 assunta dal Consiglio Federale nella riunione del 16 luglio 2011 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Pall. Lago Maggiore (cod. FIP 002094) per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Rotondo Emanuele/Pall. Lago Maggiore;

preso atto che la società ha adempiuto ai propri obblighi nel termine assegnato;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società Pall. Lago Maggiore (cod. FIP 002094) per aver adempiuto alle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Rotondo Emanuele/Pall. Lago Maggiore.

DELIBERA N.101/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.42 assunta dal Consiglio Federale nella riunione del 16 luglio 2011 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Pall. Lago Maggiore (cod. FIP 002094) per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Becerra Fernando/Pall. Lago Maggiore;

preso atto che la società ha adempiuto ai propri obblighi nel termine assegnato;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società Pall. Lago Maggiore (cod. FIP 002094) per aver adempiuto alle obbligazioni dovute in relazione al lodo Becerra Fernando/Pall.Lago Maggiore.

DELIBERA N.102/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.43 assunta dal Consiglio Federale nella riunione del 16 luglio 2011 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Centro Pall. Rende (cod. FIP 007771) per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Lauria Sara/Centro Pall.Rende;

preso atto che la società ha adempiuto ai propri obblighi nel termine assegnato;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società Centro Pall. Rende (cod. FIP 007771) per aver adempiuto alle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Lauria Sara/Centro Pall.Rende.

DELIBERA N.103/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.45 assunta dal Consiglio Federale nella riunione del 16 luglio 2011 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società G.S. Riva Basket (cod. FIP 000394) per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Borgna Stefano/G.S. Riva Basket;

preso atto che la società ha adempiuto ai propri obblighi nel termine assegnato;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società G.S. Riva Basket (cod. FIP 000394) per aver adempiuto alle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Borgna Stefano/G.S.Riva Basket.

DELIBERA N.104/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.49 assunta dal Consiglio Federale nella riunione del 16 luglio 2011 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD Team Basket Viola Reggio Calabria (cod. FIP 07815) per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione al lodo D'Iapico Giuseppe/ASD Team Basket Viola Reggio Calabria;

preso atto che la società ha adempiuto ai propri obblighi nel termine assegnato;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società D'Iapico Giuseppe/ASD Team Basket Viola Reggio Calabria (cod. FIP 007815) per aver adempiuto alle obbligazioni dovute in relazione al lodo ASD Team Basket Viola Reggio Calabria.

DELIBERA N.105/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.50 assunta dal Consiglio Federale nella riunione del 16 luglio 2011 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD Team Basket Viola Reggio Calabria (cod. FIP 07815) per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Dalla Vecchia Luca/ASD Team Basket Viola Reggio Calabria;

preso atto che la società ha adempiuto ai propri obblighi nel termine assegnato;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società ASD Team Basket Viola Reggio Calabria (cod. FIP 007815) per aver adempiuto alle obbligazioni dovute in relazione al lodo Della Vecchia Luca/ASD Team Basket Viola Reggio Calabria.

DELIBERA N.106/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.52 assunta dal Consiglio Federale nella riunione del 16 luglio 2011 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società G.S. Robur Osimo (cod.

FIP 000238) per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Andrea Gennari/G.S. Robur Osimo;

preso atto che la società ha adempiuto ai propri obblighi nel termine assegnato;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società G.S. Robur Osimo (cod. FIP 000238) per aver adempiuto alle obbligazioni dovute in relazione al lodo Andrea Gennari/G.S. Robur Osimo.

DELIBERA N.107/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.53 assunta dal Consiglio Federale nella riunione del 16 luglio 2011 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD Red Basket Rossiglione (cod. FIP 034966) per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Campanella Davide/ASD Red Basket Rossiglione;

preso atto che la società ha adempiuto ai propri obblighi nel termine assegnato;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società ASD Red Basket Rossiglione (cod. FIP 034966) per aver adempiuto alle obbligazioni dovute in relazione al lodo Campanella Davide/ASD Red Basket Rossiglione.

DELIBERA N.108/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.54 assunta dal Consiglio Federale nella riunione del 16 luglio 2011 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD Red Basket Rossiglione (cod. FIP 034966) per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Prandi Carlo/ASD Red Basket Rossiglione;

preso atto che la società ha adempiuto ai propri obblighi nel termine assegnato;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società ASD Red Basket Rossiglione (cod. FIP 034966) per aver adempiuto alle obbligazioni dovute in relazione al lodo Prandi Carlo/ASD Red Basket Rossiglione.

DELIBERA N.109/2011

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.46 assunta nella riunione del 16 luglio 2011 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Cestistica Bernalda (cod. FIP 000633) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Verdecchia Luca/Cestistica Bernalda;
- preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità oltre il termine fissato dal Consiglio Federale nella delibera sopra richiamata;
- rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società Cestistica Bernalda (cod. FIP 000633) per aver provveduto a sanare le obbligazioni dovute in relazione al lodo Basili Francesco/Cestistica Bernalda;

di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, per gli adempimenti conseguenti.

DELIBERA N.110/2011

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.47 assunta nella riunione del 16 luglio 2011 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Cestistica Bernalda (cod. FIP 000633) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Dolic David/Cestistica Bernalda;
- preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità oltre il termine fissato dal Consiglio Federale nella delibera sopra richiamata;
- rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società Cestistica Bernalda (cod. FIP 000633) per aver provveduto a sanare le obbligazioni dovute in relazione al lodo Dolic David/Cestistica Bernalda;

di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, per gli adempimenti conseguenti.

DELIBERA N.111/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.48 assunta nella riunione del 16 luglio 2011 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Cestistica Bernalda (cod. FIP 000633) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Basili Francesco/Cestistica Bernalda;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità oltre il termine fissato dal Consiglio Federale nella delibera sopra richiamata;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società Cestistica Bernalda (cod. FIP 000633) per aver provveduto a sanare le obbligazioni dovute in relazione al lodo Basili Francesco/Cestistica Bernalda;

di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, per gli adempimenti conseguenti.

DELIBERA N.112/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visti i positivi risultati conseguiti da parte della Federazione con l'organizzazione del 1° Campionato del Mondo 3x3 under18, sia in termini di promozione sportiva che per il riconoscimento ottenuto a livello internazionale;

preso atto dell'interesse manifestato dalla FIBA affinché la Federazione organizzi nel 2012 il 1° Campionato del Mondo 3x3 senior;

ritenuto opportuno presentare la candidatura per l'organizzazione della suddetta manifestazione;

DELIBERA

di procedere con la candidatura della Federazione all'organizzazione del 1° Campionato del Mondo 3x3 senior in programma nel 2012, dando mandato al Presidente Federale di effettuare tutte le attività necessarie alla candidatura stessa.

DELIBERA N.113/2011

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.4 del 26 luglio 2008;
- considerata l'evoluzione organizzativa della Federazione;
- ritenuto di individuare una seconda professionalità interna alla pianta organica federale che possa vicariare la figura del Segretario Generale in caso di impedimento od assenza;
- individuata nella sig.ra Daniela Casolino, dipendente della Federazione con qualifica di "Quadro" e Responsabile dell'Area Amministrazione e Funzionamento, persona idonea a ricoprire il compito sopra descritto;

DELIBERA

di nominare la sig.ra Daniela Casolino vicesegretario della Federazione Italiana Pallacanestro.

DELIBERA N.114/2011

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.3 assunta dal Presidente Federale in data 21 luglio 2011, con la quale è stato deliberato di costituirsi nel procedimento promosso dalla società Basket Trapani s.r.l. (cod. FIP 010752) avverso la mancata ammissione al secondo Campionato Professionistico per l'anno sportivo 2011/2012 affidando l'incarico di assistenza e difesa della FIP allo Studio Valori nelle persone degli Avv.ti Guido Valori e Paola M. A. Vaccaro;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.3, assunta dal Presidente Federale in data 21 luglio 2011.

DELIBERA N.115/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.6 assunta dal Presidente Federale in data 29 luglio 2011, con la quale è stato affidato allo Studio Valori nelle persone degli Avv.ti Guido Valori e Paola M.A. l'incarico di intraprendere nei confronti della sopra citata Sig.ra Katia Nicoletti, le azioni giudiziarie utili al recupero delle ridette somme;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.6, assunta dal Presidente Federale in data 29 luglio 2011.

DELIBERA N.116/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.8 assunta dal Presidente Federale in data 3 agosto 2011, con la quale è stato deliberato di costituirsi nel procedimento promosso dalla società S.S.P. Reyer Venezia Mestre (cod. FIP 051534) avverso la mancata ammissione al Campionato Professionistico di Serie A per l'anno sportivo 2011/2012 affidando l'incarico di assistenza e difesa della FIP allo Studio Valori nelle persone degli Avv.ti Guido Valori e Paola M. A. Vaccaro.;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.8, assunta dal Presidente Federale in data 3 agosto 2011.

DELIBERA N.117/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.13, assunta dal Presidente Federale in data 5 settembre 2011, con la quale la FIP si è costituita innanzi al TAR ed ha affidato allo Studio Valori, nelle persone degli Avv.ti Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro, l'incarico di assistenza, rappresentanza e difesa della Federazione nel giudizio promosso dalla società Easy Nite srl;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.13, assunta dal Presidente Federale in data 5 settembre 2011.

DELIBERA N.118/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto il ricorso presentato innanzi alla Corte Suprema di Cassazione dalla società Pall. Reggiana s.r.l. nei confronti della FIP avverso la sentenza del Consiglio di Stato n.2485 del 27.14.11;

considerato che è opportuno che la FIP si costituisca dinnanzi alla Corte Suprema di Cassazione;

ritenuto di affidare l'incarico di assistenza e difesa della FIP allo Studio Valori nelle persone degli Avv.ti Guido Valori e Paola M. A. Vaccaro;

DELIBERA

di costituirsi nel procedimento specificato in premessa, promosso dalla società Pall. Reggiana s.r.l. affidando l'incarico di assistenza e difesa della FIP allo Studio Valori nelle persone degli Avv.ti Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro.

DELIBERA N.119/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto il ricorso presentato innanzi al Tribunale di Bari ex art.44 D.lgs 286/98 dalla sig.ra Buidze Tinatin quale genitore del tesserato minore Ilia Jishiashvili;

considerato che è opportuno che la FIP si costituisca dinnanzi al Tribunale di Bari;

ritenuto di affidare l'incarico di assistenza e difesa della FIP allo Studio Valori nelle persone degli Avv.ti Guido Valori e Paola M. A. Vaccaro;

DELIBERA

di costituirsi nel procedimento specificato in premessa, promosso dalla sig.ra Buidze Tinatin quale genitore del tesserato minore Ilia Jishiashvili affidando l'incarico di assistenza e difesa della FIP allo Studio Valori nelle persone degli Avv.ti Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro.

DELIBERA N.120/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la richiesta di autorizzazione ad adire la M.O. avanzata dalla tesserata Cristina Luca nei confronti del tesserato Carmelo Paternico' per asseriti danni d'immagine derivanti dalla pubblicazione del contenuto di alcune intercettazioni telefoniche nell'ambito dell'indagine di Reggio Calabria;

visti gli atti prodotti a corredo dell'istanza;

DELIBERA

di autorizzare la tesserata Cristina Luca ad adire la M.O. nei confronti del tesserato Carmelo Paternico'.

DELIBERA N.121/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la richiesta di autorizzazione ad adire la M.O. avanzata dalla tesserata Guerriero Elena che lamenta, in relazione al contenuto di un referto gare e delle dichiarazioni rese da altri tesserati dinnanzi al Procuratore Federale, nell'ambito di un procedimento disciplinare in esito al quale alla stessa è stata comminata la sanzione di mesi 6 di inibizione, la falsità e calunniosità;

ritenuto che la vicenda, per come rappresentata dalla stessa istante è ancora al vaglio della Corte Federale;

ritenuto altresì che le dichiarazioni rese al Procuratore Federale, come pure i referti di gara sono pacificamente atti aventi valenza e rilevanza di carattere sportivo e nell'ambito dei procedimenti disciplinari sportivi;

DELIBERA

di respingere allo stato la richiesta di adire la M.O. della tesserata Guerriero Elena.

DELIBERA N.122/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dal tesserato Alessandro Saccà volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società Basket Gualdo 96 per il recupero di alcune somme;

rilevato che non avendo allo stato la società provveduto alla riaffiliazione pur potendola effettuare sino al 28.02.2012, può essere accordata l'autorizzazione anche in deroga alla clausola compromissoria;

DELIBERA

di autorizzare il tesserato Alessandro Saccà ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società Basket Gualdo 96 per il recupero di alcune somme.

DELIBERA N.123/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dal tesserato Antonio Gambolati volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società ASD Riviera Vado Basket (cod. FIP 000607) assumendo che la società sarebbe stata messa in liquidazione;

rilevato che non avendo allo stato la società provveduto alla riaffiliazione pur potendola effettuare sino al 28.02.2012, può essere accordata l'autorizzazione anche in deroga alla clausola compromissoria;

considerato che l'autorizzazione può essere rilasciata per richieste nei confronti della società e di tutti i soggetti responsabili per le obbligazioni assunte solo se tesserati;

DELIBERA

di autorizzare il tesserato Sig. Antonio Gambolati ad adire la M.O. nei confronti della società ASD Riviera Vado Basket (cod. FIP 000607) e di tutti i soggetti responsabili per le obbligazioni assunte solo se tesserati.

DELIBERA N.124/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dal Presidente del CIA Sig. Tiziano Zancanella volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del tesserato Sig. Umberto Porcari;

visti gli atti prodotti a corredo dell'istanza;

DELIBERA

di autorizzare il Presidente del CIA Sig. Tiziano Zancanella ad adire la M.O. nei confronti del tesserato Sig. Umberto Porcari.

DELIBERA N.125/2011

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
vista la propria delibera n.28 assunta nella riunione del 16 luglio 2011 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società G.S.Basket Massafra (cod. FIP 010035) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Lapenna Vincenzo Jacopo/G.S. Basket Massafra;
- preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;
- rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;
- ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai campionati e tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Lapenna Vincenzo Jacopo/G.S. Basket Massafra e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.126/2011

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
vista la propria delibera n.29 assunta nella riunione del 16 luglio 2011 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Bergamaschi Luigi/G.S. Basket Massafra;
- preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;
- rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;
- ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Bergamaschi Luigi/G.S. Basket Massafra e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.127/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.30 assunta nella riunione del 16 luglio 2011 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Cigliani Andrea/G.S. Basket Massafra;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Cigliani Andrea / G.S. Basket Massafra e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.128/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.31 assunta nella riunione del 16 luglio 2011 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Bernardi Paolo Massimo/G.S. Basket Massafra;

preso atto rilevato che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità; che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Bernardi Paolo Massimo/G.S. Basket Massafra e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.129/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.32 assunta nella riunione del 16 luglio 2011 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Cavallo Eligio/G.S. Basket Massafra;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Cavallo Eligio/G.S.

Basket Massafra e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.130/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.33 assunta nella riunione del 16 luglio 2011 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Scarponi Ivan/G.S. Basket Massafra;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Scarponi Ivan/G.S. Basket Massafra e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.131/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.34 assunta nella riunione del 16 luglio 2011 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035)

per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Rossetti Tommaso/G.S. Basket Massafra;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Rossetti Tommaso/G.S. Basket Massafra e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.132/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.36 assunta nella riunione del 16 luglio 2011 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Basanisi Nicola/G.S. Basket Massafra;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Basanisi Nicola/G.S. Basket Massafra e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere

gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dalla stagione 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.133/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.36 assunta nella riunione del 16 luglio 2011 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Padova Andrea/G.S. Basket Massafra;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai campionati e tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo;

DELIBERA

accertato che la società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Padova Andrea/G.S. Basket Massafra e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.134/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.37 assunta nella riunione del 16 luglio 2011 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035)

per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Leonardon Simone/G.S. Basket Massafra;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Leonardon Simone/G.S. Basket Massafra e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.135/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.38 assunta nella riunione del 16 luglio 2011 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Pelliccione Paolo/G.S. Basket Massafra;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Pelliccione Paolo/G.S. Basket Massafra e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere

gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.136/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.39 assunta nella riunione del 16 luglio 2011 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione LNP/G.S. Basket Massafra;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione LNP/G.S. Basket Massafra e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.137/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.44 assunta nella riunione del 16 luglio 2011 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD Pall. Monza (cod. FIP 051485) per

il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Giuliani Paolo/ASD Pall. Monza;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società ASD Pall. Monza (cod. FIP 051485) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Giuliani Paolo/ASD Pall. Monza e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.138/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.51 assunta nella riunione del 16 luglio 2011 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Virtus Termoli (cod. FIP 037685) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Michele Amico/Virtus Termoli;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso ;

DELIBERA

accertato che la società non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione al lodo Michele Amico/Virtus Termoli (cod. FIP 037685) e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al

Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.139/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel procedimento di ingiunzione Bianchi Massimo/G.S. Basket Massafra;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) fissando il termine del 27.10.2011 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Bianchi Massimo/G.S. Basket Massafra.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.140/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel procedimento di ingiunzione Plumari Sergio/G.S. Basket Massafra;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) fissando il termine del 27.10.2011 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Plumari Sergio/G.S. Basket Massafra.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.141/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel procedimento di ingiunzione Bernardi Virginio/G.S. Basket Massafra;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) fissando il termine del 27.10.2011 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Bernardi Virginio/G.S. Basket Massafra.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.142/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel procedimento di ingiunzione Laquintana Giovanni/G.S. Basket Massafra;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) fissando il termine del 27.10.2011 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Laquintana Giovanni/G.S. Basket Massafra.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.143/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel procedimento di ingiunzione Cucinelli Maurizio/G.S. Basket Massafra;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) fissando il termine del 27.10.2011 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Cucinelli Maurizio/G.S. Basket Massafra.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.144/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel procedimento di ingiunzione Quaglia Francesco/G.S. Basket Massafra;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) fissando il termine del 27.10.2011 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Quaglia Francesco/G.S. Basket Massafra.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.145/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società A.S.D.Virtus Termoli (cod. FIP 037685) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel procedimento di ingiunzione Palmitessa Filomeno/A.S.D.Virtus Termoli;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società A.S.D.Virtus Termoli (cod. FIP 037685) fissando il termine del 27.10.2011 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Palmitessa Filomeno/A.S.D.Virtus Termoli.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.146/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società A.S.D.Virtus Termoli (cod.FIP 037685) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel procedimento di ingiunzione De Florio Roberto/A.S.D.Virtus Termoli;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società A.S.D. Virtus Termoli (cod.FIP 037685) fissando il termine del 27.10.2011 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia De Florio Roberto/A.S.D.Virtus Termoli.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.147/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società A.S.D. Basket Cosenza (cod.FIP 019637) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Marzullo Alessandro/A.S.D. Basket Cosenza;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società A.S.D. Basket Cosenza (cod. FIP 019637) fissando il termine del 27.10.2011 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Marzullo Alessandro/ASD Basket Cosenza.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.148/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società Invicta & Olimpia Melfi A.S.D. (cod. FIP 051497) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Forti Andrea/Invicta & Olimpia Melfi;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società Invicta & Olimpia Melfi fissando il termine del 27.10.2011 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Forti Andrea/Invicta & Olimpia Melfi A.S.D.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.149/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società Pall. Rovigo (cod.FIP 051510) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel procedimento di ingiunzione Andrea Ricci/Pall. Rovigo;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società Pall. Rovigo (cod. FIP 051510) fissando il termine del 27.10.2011 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Andrea Ricci/Pall. Rovigo.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.150/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.5 assunta dal Presidente Federale il 26 luglio 2011 con la quale si è stabilito di considerare, per il solo anno sportivo 2011/2012 e solo in caso di tesseramento per la Società SSP Reyer Venezia Mestre SRL (cod. FIP 051534), l'atleta Alberto Causin tesserato per la Società SSP Reyer Venezia Mestre SRL (cod. FIP 051534) per cinque stagioni sportive anche non continuative per i soli fini previsti dalla casistica indicata nelle Disposizioni Organizzative Annuali Settore Professionistico 2011/2012, sezione "Iscrizione a referto Campionato di Legadue";

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.5, assunta dal Presidente Federale in data 26 luglio 2011.

DELIBERA N.151/2011

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la deliberazione n. 10 assunta dal Presidente Federale il 5 agosto 2011 con la quale si consente, per l'anno sportivo 2011/2012, in deroga all'art. 114 bis, commi 2 e 3, del Regolamento Organico, solo ed esclusivamente per le Società partecipanti ai Campionati di Serie A2 Femminile e B Nazionale Femminile, alla rispettiva "Società Satellite" la partecipazione ad un Campionato immediatamente superiore od inferiore rispetto a quello disputato dalla "Società Principale". La deliberazione prevede espressamente che tale deroga è limitata agli accordi di "Società Satellite" già stipulati tra le Società affiliate e regolarmente depositati presso gli Uffici federali alla data odierna.

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.10, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2011.

DELIBERA N.152/2011

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la deliberazione n. 11 assunta dal Presidente Federale il 5 agosto 2011 con la quale è stato modificato il testo dell'art.34 R.E. Gare secondo le indicazioni fornite dal Consiglio Federale in occasione della riunione del 16 luglio u.s.;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.11, assunta dal Presidente Federale in data 5 agosto 2011.

Di stabilire inoltre che, in deroga all'art.34, comma 2 del Regolamento Esecutivo Gare, per i Campionati senior regionali, la Società ospitante ha l'obbligo di far riconoscere dagli arbitri, almeno venti minuti prima dell'ora fissata per l'inizio della gara, il medico di servizio che sarà responsabile dell'assistenza sanitaria durante tutto lo svolgimento della partita. Qualora il medico di servizio si presenti e sia riconosciuto dagli arbitri successivamente e comunque entro e non oltre l'orario di inizio della gara, alla Società ospitante NON saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 34 comma 1 lett. B) R.G.

DELIBERA N.153/2011

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista l'istanza di riconoscimento avanzata dalla Associazione Procuratori Sportivi Pallacanestro ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento Organico;
- sentito il parere favorevole del Presidente della Commissione Carte Federali;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di riconoscere, ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento Organico, l'Associazione Procuratori Sportivi di Pallacanestro.

DELIBERA N.154/2011

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- visto il provvedimento reso dall'Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI N.22 comunicato in dispositivo il 22 settembre 2011 e completo di motivazione il 23 settembre 2011, con il quale, in parziale accoglimento del ricorso promosso dalla società SSP Reyer Venezia Mestre Srl, annullava la decisione della Corte Federale del 12 luglio 2011

nonché la comunicazione del Presidente Federale del 13.06.2011, confermando la decisione della Commissione Giudicante Nazionale del 06.07.2011;

vista la decisione della Commissione Giudicante Nazionale del 06.07.2011 che sulla istanza della società SSP Reyer Venezia Mestre Srl, atta a contestare la tardività del versamento da parte della Società Teramo Basket Srl del cosiddetto "premio di risultato" valido per la permanenza nel Campionato di Serie A 2011/2012, aveva parzialmente accolto il ricorso stabilendo che Teramo Basket Srl avesse versato il premio di risultato oltre il termine stabilito;

considerato che l'Alta Corte non ha ritenuto di poter decidere in merito alla collocazione negli organici dei campionati professionistici delle due ridette società, affermando essere tali provvedimenti di competenza della Federazione, che nell'assumerli deve tenere conto della pronuncia dell'Alta Corte;

ritenuto che la decisione dell'Alta Corte ha implicitamente riconosciuto che il titolo sportivo per accedere al Campionato di Serie A al termine dell'anno sportivo 2010/2011 fosse in capo alla seconda classificata di Legadue, sicché, si può riconoscere che tale titolo spetti alla società SSP Reyer Venezia Mestre Srl, così qualificatasi al termine dell'anno sportivo 2010/2011;

ritenuto che il Consiglio Federale ha provveduto alla ammissione ai campionati professionistici nella riunione del 16 luglio 2011, sulla scorta di quanto previsto dalla normativa in materia ed in relazione alla situazione di fatto ed al tenore degli atti risultanti alla ridetta data, ammettendo la società Teramo Basket Srl, per avere versato il "premio di risultato", al Campionato di Serie A, con deliberazione che, in parte qua, non è stata oggetto di impugnazione né di riforma, così definitivamente cristallizzandosi il diritto della società Teramo Basket Srl a partecipare al Campionato di Serie A 2011/2012 per avere versato il "premio di risultato";

ritenuto pertanto, che la esecuzione della decisione dell'Alta Corte, da ritenersi doverosa nell'ambito dell'ordinamento sportivo, come si ricava anche dal disposto dell'art.14 del Codice dei Giudizi dell'Alta Corte, può essere data tenendo conto del riconoscimento del titolo sportivo in capo alla società SSP Reyer Venezia Mestre Srl, e al contempo tenendo ferma la deliberazione di ammissione della società Teramo Basket Srl al Campionato di Serie A;

ritenuto pertanto di dovere assegnare alla società SSP Reyer Venezia Mestre Srl un termine per porre in essere gli adempimenti necessari alla ammissione al Campionato di Serie A 2011/2012;

considerato che l'esito della ammissione della società SSP Reyer Venezia Mestre Srl al campionato di Serie A, senza pregiudizio di Teramo Basket Srl, implica che per la stagione 2011/2012 l'organico del campionato di Serie A sarà composto da 17 squadre e quello di Legadue sarà composto da 15 squadre;

tenuto conto che uno dei prioritari compiti della Federazione è quello di assicurare il regolare avvio della stagione sportiva, ed in particolare dei campionati professionistici il cui esordio è già stato programmato per il 2 ottobre 2011 (Legadue) e per il 9 ottobre 2011 (Lega Serie A);

tenuto conto altresì che la adozione tempestiva dei provvedimenti per consentire il regolare avvio dei campionati professionistici si impone anche in osservanza del generale principio in forza del quale i provvedimenti resi inter partes non debbano andare in pregiudizio dei terzi, nella specie identificabili nelle altre società partecipanti ai campionati professionistici e nei tesserati delle dette società, che hanno già programmato le rispettive attività e assunto impegni in vista dell'inizio dei campionati;

considerato che le ragioni predette giustificano ampiamente che entrambi i campionati professionistici vengano disputati per l'anno sportivo 2011/2012 da un numero dispari di squadre, tenuto conto che tale organico è limitato al corrente anno sportivo, ripristinandosi il numero di squadre pari a partire dall'anno sportivo 2012/2013, e tenuto altresì conto che la tempistica degli atti resi nella vicenda in oggetto non consente una diversa programmazione finalizzata a mantenere pari il numero di squadre;

ritenuto inoltre, che l'esigenza di avere un numero di squadre pari nei campionati risponde a necessità di ordine organizzativo, che appaiono comunque recessive rispetto al precipuo dovere di dare regolare avvio della stagione sportiva, finalità che involge l'intero movimento della pallacanestro;

ritenuto infine che in merito alla sorte del "premio di risultato" versato dalla società Teramo Basket Srl e allo stato depositato presso la Lega Serie A si provvederà dopo avere raccolto le indicazioni delle Leghe professionistiche, precisandosi sin d'ora che la FIP ritiene opportuno che tali somme vengano utilizzate per attività di promozione e sviluppo della pallacanestro;

considerato che qualora l'organico del campionato di Serie A dovesse essere di 17 squadre e quello di Legadue di 15 squadre si rende sin d'ora necessario provvedere in merito alle promozioni e retrocessioni al termine dell'anno sportivo 2012/2013;

DELIBERA


- di confermare la ammissione di Teramo Basket s.r.l. al campionato di Serie A a.s. 2011/2012 deliberata con proprio provvedimento n.60/2011 del 16.07.2011;
- di riconoscere in capo alla società SSP Reyer Venezia Mestre Srl il titolo sportivo per disputare il Campionato di Serie A a.s. 2011/2012 ed assegnare alla società SSP Reyer Venezia Mestre Srl il termine di 5 giorni per porre in essere tutti gli atti necessari affinché la FIP possa valutare la sua ammissione al Campionato di Serie A a.s. 2011/2012;
- di stabilire che la Lega di Serie A comunichi quanto prima alla FIP eventuali condizioni ostative alla ammissione della società SSP Reyer Venezia Mestre Srl al Campionato di Serie A a.s. 2011/2012;
- stabilire sin d'ora che qualora la società SSP Reyer Venezia Mestre Srl non dimostri di possedere i requisiti per la ammissione al Campionato di Serie A, resterà ferma la delibera n.60 del 16 luglio 2011 nella parte in cui la società SSP Reyer Venezia Mestre Srl è stata ammessa al Campionato di Legadue a.s. 2011/2012, e si intende conferito mandato al Presidente Federale di provvedere alla non ammissione;

- di stabilire, in caso di ammissione della società SSP Reyer Venezia Mestre Srl al Campionato di serie A a.s. 2011/2012, l'organico del Campionato di Serie A a n.17 squadre e l'organico del Campionato di Legadue a n.15 squadre;
- di stabilire che in caso di ammissione di SSP Reyer Venezia Mestre Srl al Campionato di Serie A a.s. 2011/2012, al termine del corrente anno sportivo si darà luogo alle seguenti retrocessioni e promozioni:
 - Campionato di serie A – n.1 retrocessione
 - Campionato di Legadue – n.2 promozioni e n.1 retrocessione
 - Campionato DNA – n.3 promozioni

Roma, 23 settembre 2011

IL SEGRETARIO GENERALE

(Maurizio Bertea)



IL PRESIDENTE

(Dino Meneghin)

